



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI XXIII"
Sede legale: via Venezia, 2 – 20031 Cesate (MI); Tel/Fax. 029940256
Cod. Mecc. MIIC8BA00C; C.F. 80122670153
e-mail: miic8ba00c@istruzione.it PEC: miic8ba00c@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolacesate.edu.it



Ai docenti
Al personale Ata
Alla Dsga
All'Albo

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI - RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
VISTO il CCNL vigente;

EMANA

la seguente direttiva sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli alunni:

1. durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3. durante i cambi di turno tra i docenti;
4. durante l'intervallo;
5. durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
6. durante il tempo mensa e tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane;
7. in riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
8. durante il tragitto aula – palestra;
9. durante il tragitto aula - laboratori/altro
10. durante le attività di laboratorio
11. durante le visite guidate/viaggi d'istruzione
12. alla porta d'ingresso e cancelli
13. in caso di ritardo dei genitori all'uscita
14. in caso di uscita dall'aula durante le lezioni
15. in caso di intervento di esperti esterni
16. in caso di sciopero
17. in caso di infortunio
18. in caso di somministrazione farmaci previsti dal protocollo d'intesa ATS-MIM
19. in caso di ingresso di estranei
20. per garantire la sicurezza.

1. Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche

Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinà ed imprevedibilità gli abbia impedito un intervento tempestivo ed efficace; è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

Si ricorda che l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente, che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi brevemente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve affidare al docente compresente o incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale.

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, si dispone che presso gli ingressi dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori si adoperano per garantire la vigilanza fino all'entrata degli alunni nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Gli insegnanti di sostegno vigileranno in punti dell'edificio indicati dai referenti di plesso.

3. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei corridoi, nei pressi delle aule. Il collaboratore scolastico vigilerà sugli alunni, nei pressi delle aule, finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, presso l'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolareasca.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso alla segreteria e allo Staff di Presidenza (collaboratori del Dirigente e referenti di plesso).

4. Vigilanza durante l'intervallo

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante gli intervalli, si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aree interne e/o esterne destinate all'intervallo. La vigilanza sarà a carico dei docenti nella cui ora ricade l'intervallo, salvo diverse indicazioni e secondo quanto previsto dall'organizzazione di ciascun plesso scolastico.

Gli insegnanti che svolgono supplenza nelle ore in cui è previsto l'intervallo hanno in carico anche la sorveglianza durante questo momento.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

5. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun piano siano presenti uno o più collaboratori con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

6. Vigilanza nel tempo mensa e tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il tempo mensa e nel periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane i docenti in orario di servizio sono tenuti a garantire la vigilanza sugli alunni.

7. Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni con disabilità, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore ad personam o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. Vigilanza durante il tragitto aula-palestra

Durante il tragitto per raggiungere la palestra e ai luoghi di svolgimento dell'attività in oggetto, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Scienze Motorie titolare della classe e all'eventuale docente di Sostegno.

9. Vigilanza durante il tragitto aule-laboratori/altro

Durante il tragitto andata-ritorno per raggiungere i laboratori e/o eventuali altre aule/spazi dedicati allo svolgimento di specifiche attività, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente della materia dell'attività in oggetto e all'eventuale docente di Sostegno.

10. Vigilanza durante le attività di laboratorio

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo ai comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo di laboratori il docente deve vigilare affinché gli alunni facciano un uso corretto della strumentazione e dei materiali.

Non è consentito l'accesso degli alunni ai laboratori senza la presenza di un docente:

11. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, ~~in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92).~~

~~In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di disabilità, sarà designato in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti un accompagnatore fino a due alunni disabili.~~

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Si ricorda che per le uscite e i viaggi di istruzione è necessario compilare la modulistica in adozione.

12. Vigilanza alla porta d'ingresso e cancelli

I collaboratori scolastici addetti alla porta devono provvedere a chiudere gli accessi degli edifici scolastici all'orario di inizio delle attività didattiche. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta. I cancelli andranno chiusi tassativamente alle ore 09:00.

13. Vigilanza in caso di ritardo dei genitori all'uscita

Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, vigilerà sull'alunno, attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio di Direzione. Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile rintracciare i genitori, si contatteranno gli Uffici di Polizia Municipale ai quali si chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, l'Ufficio di Direzione contatterà la locale stazione dei Carabinieri. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (3 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando il Dirigente Scolastico.

14. Vigilanza in caso di uscita dall'aula durante le lezioni

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in casi eccezionali e per un tempo limitato al bisogno e per singolo alunno, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed al grado di maturità) sia tale da non comportare alcun potenziale pericolo. Dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a tale misura, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o di collaboratori scolastici. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico. Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

15. Vigilanza in caso di intervento di esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno per iscritto, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sugli alunni resta del docente, pertanto, nel caso di intervento in classe di “esperti” l’insegnante, di norma, deve restare nella classe ad affiancare l’“esperto” per la durata dell’intervento. I genitori possono essere invitati a scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri alunni.

16. Vigilanza in caso di sciopero

(Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82). In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori.

17. Vigilanza in caso di infortunio

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza. Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso: 1) avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico devono poi essere consegnati, con tempestività, all’ufficio di segreteria, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi; 2) qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l’infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (Numero Unico di Emergenza 112); nel caso di trasferimento dell’alunno al pronto soccorso un docente accompagnerà lo stesso; 3) compilare, nelle ore appena successive all’evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta denuncia di infortunio (per la modulistica rivolgersi all’ufficio di segreteria); la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

18. Vigilanza in caso di somministrazione farmaci previsti dal protocollo d’intesa ATS-MIMM

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica. Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: a) individua il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci, b) concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici, durante l’orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; c) verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

19. Vigilanza in caso di ingresso di estranei

È assolutamente vietato l’ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di personale preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico. È inoltre vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l’autorizzazione del Dirigente scolastico. I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il Responsabile di plesso a cui saranno fornite specifiche direttive dal Dirigente scolastico, per affrontare le diverse situazioni. Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale. In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

Per motivi di sicurezza, è vietato l'ingresso nei cortili dei vari plessi ad auto ed altri mezzi non autorizzati.

20. Vigilanza per garantire la sicurezza

È necessario prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza. Per ciascun plesso/sede, saranno programmate almeno due prove di evacuazione nell'anno scolastico. Occorre verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità. Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico: - transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc; - presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili - prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc; - locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc; - accessi non dotati di dispositivi antipanico di sicurezza, che dovranno risultare sempre apribili; - il collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso; - dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza; - dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli, sedie regolabili, lavagne girevoli, porte e cancelli automatici ecc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre. In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativa didattica e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e di comportamento, presenti nei locali scolastici. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Sproviero